



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	PRESIDENTE FF
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 4 novembre 2014;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Villamar con nota n. 286 del 27 giugno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 26 del 16 luglio 2014;

Vista la nota in data 6 ottobre 2014 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d'Ambrosio;

Vista la nota prot. n. 41933270 del 14 ottobre 2014 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Lucia d'Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 30/2014 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Maria Paola Marcia;

Udito il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio;

P R E M E S S O

Con nota del 25 luglio 2014 il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 26 del 16 luglio 2014 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Villamar in merito alla applicabilità alle Unioni di Comuni della Regione Autonoma della Sardegna del comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014. In subordine il Comune chiede, in caso di inapplicabilità nella Regione Autonoma della Sardegna, se si possa corrispondere indennità al Segretario Comunale incaricato di svolgere le proprie funzioni anche nell'Unione.

C O N S I D E R A T O

1. La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della *legittimazione soggettiva*.

2. La richiesta di parere ha ad oggetto l'interpretazione di norme disciplinanti la scelta di un segretario per l'Unione, le funzioni che detto soggetto può svolgere presso l'Unione e i compensi eventualmente spettanti. Il T.U.E.L. n. 267 del 2000 disciplina in via generale sia struttura, compiti e funzioni delle Unioni di Comuni (artt. 32 e 33), che ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali (artt. 97 e ss.). In particolare il comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014, prevede che *"Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."* Il quesito formulato si incentra sull'applicabilità di detta normativa ai segretari delle Unioni della Regione Autonoma della Sardegna, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 145 L. 56/2014, ai sensi del quale *"Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge"*.

3. La richiesta di parere è *ammissibile* sotto il profilo oggettivo, in quanto, avendo ad oggetto l'interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della spesa per il personale degli Enti locali, rientra tra le materie attinenti alla contabilità pubblica e, pur riguardando una fattispecie concreta, è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta, che non risulti funzionale all'adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione e che limiti l'espressione della Sezione all'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica.

4. In merito al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Villamar, la Sezione sottolinea la vigenza in materia di specifiche disposizioni in

materia di Unioni di Comuni introdotte in Sardegna dal legislatore regionale con la L.R. n. 12 del 2005. In particolare l'art. 3, comma 5bis, della citata normativa regionale dispone espressamente (con norma introdotta con L.R. 4 agosto 2011 n. 18) che *"le Unioni di Comuni non costituiscono sedi segretarili"*. Questa Sezione ha già affermato che detta disposizione ha determinato - di fatto - l'impossibilità di nominare un segretario dell'Unione in ragione dell'inesistenza di una sede segretariale da coprire e ha rappresentato la conseguente necessità, per le Unioni della Sardegna, di provvedere ad adeguare i propri Statuti e atti regolamentari e, coerentemente, la propria organizzazione, alle nuove disposizioni normative regionali (cfr. Deliberazioni Sez. Controllo Sardegna n. 7/2013/PAR e 8/2013/PAR).

5. La Sezione ritiene pertanto che, per i Presidenti delle Unioni della Regione Autonoma della Sardegna, vigeva già dal 2011, ai sensi della normativa regionale, il divieto di nominare un segretario dell'Unione e l'obbligo, pertanto, di avvalersi *del segretario di un comune facente parte dell'Unione*. Anche la norma recentemente introdotta dal legislatore nazionale ha ora previsto per tutte le Unioni limiti analoghi a quelli già contemplati dalla normativa regionale (preclusione ad assumere un segretario specificatamente e unicamente per l'Unione). Ne discende che non è pertanto necessario alcun adeguamento dell'ordinamento interno della Regione ai principi dettati dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della piena applicabilità nella Regione Sardegna del divieto di erogazione di ulteriori indennità al Segretario di cui l'Unione si avvale e dell'interdizione al determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali aggravii di spesa a carico della finanza pubblica nella Regione Autonoma della Sardegna

risulterebbero, infatti, del tutto incongrui oltre che contrari ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

D E L I B E R A

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Villamar, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 novembre 2014.

IL RELATORE

(Lucia d'Ambrosio)

IL PRESIDENTE

(Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 4 novembre 2014

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)